

Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1341/2023 R.G.

PROMOSSA DA

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Oliva;

ATTRICE

CONTRO

Controparte_1 e **Controparte_2**, rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe La Fratta;

CONVENUTI

All'udienza del 12.9.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.

Con ricorso depositato il 17.4.2023, ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio **Controparte_3** e **Controparte_2**, chiedendo che venga accertato che costoro *“hanno esercitato il diritto di recesso ex art. 1671 cc dai due contratti d'appalto oggetto di causa e che, per tale motivo, gli stessi dovranno intendersi risolti con decorrenza 30/7/2022”*, nonché che i medesimi siano condannati a corrispondere, in favore della ricorrente: *“in virtù dell'accertamento tecnico preventivo di cui al n. R.G. 2325/2022 del Tribunale di Brindisi (...)il saldo*

dei lavori/forniture effettuate presso l'immobile sito in Brindisi alla Via Cappuccini 174", ammontante ad € 37.951,036; la somma di "€ 6.095,20 a titolo di rimborso delle spese"; la somma di "€ 17.991,381 per il mancato guadagno della Parte_1 derivante dal recesso dei committenti ex art. 1671 c.c."; l'ulteriore somma di € 24.086,581.

Controparte_1 e Controparte_2 si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle avverse pretese, delle quali hanno chiesto il rigetto, e domandando: in via riconvenzionale, che, *"previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della ricorrente"*, quest'ultima fosse condannata al pagamento di *"€ 848,82 a titolo di rimborso della maggior somma corrisposta per i lavori al 50%; € 28.668,71 a titolo di penale per ritardata consegna di tutti i lavori appaltati ed € 10.000,00 a titolo di ripetizione dell'offerta pro bono pacis, il tutto per complessive € 39.517,53"*; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, che le somme di denaro che i medesimi dovessero essere eventualmente condannati a corrispondere in favore della ricorrente vengano compensate *"fino alla concorrenza del proprio controcredito"*.

La domanda con cui l'attrice ha chiesto che sia accertato che i convenuti hanno receduto dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. non è fondata, essendo, viceversa, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale da costoro formulata, volta ad ottenere la declaratoria di avvenuta risoluzione *ipso iure* dei contratti di appalto.

Invero, tali contratti devono ritenersi risolti *ex lege* per effetto dello spirare del termine indicato nella diffida ad adempiere del 13.7.2022, con cui i committenti, dopo aver formulato alla società ricorrente una proposta conciliativa, hanno altresì rivolto alla stessa l'avvertimento che, decorsi tre giorni dal ricevimento della medesima, *"in mancanza di accettazione da parte della Parte_1 la proposta si intenderà rifiutata e, pertanto, qualora entro il 30.7.2022 non vengano ultimate le opere oggetto degli appalti, i contratti si risolveranno, salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti"*.

È evidente, dunque, la ricorrenza, nel caso di specie, di una risoluzione dei contratti *de quibus* ai sensi dell'art. 1454 c.c. - a norma del quale *"(1) alla parte inadempiente l'altra può intimare per*

iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. (2) Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. (3) Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto” - e non già di un recesso unilaterale ex art. 1676 c.c. come invece sostenuto dalla ricorrente.

La diffida ad adempiere è stata inviata all’attrice dopo la scadenza del termine di esecuzione del contratto fissata dalle parti alla data del 4.11.2021, ovvero 150 giorni dopo l’avvio dei lavori (7.6.2021 cfr. contratti e scia) e, dunque, legittimamente.

Va rammentato, al riguardo, che *“ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice”* (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15052 del 11 giugno 2018).

Inoltre, pur avendo la Parte_1 lamentato la sopravvenuta impossibilità di proseguire l'appalto ai sensi dell'art. 1672 c.c. - a causa del fatto che *“da oltre due anni i crediti di imposta, accumulati nei cassetti fiscali delle ditte, a seguito dell'esecuzione di simili appalti (ristrutturazione – superbonus 110%) non hanno trovato smobilizzo e la maggior parte delle imprese, sull'intero territorio nazionale, non ha più potuto anticipare quegli ingenti costi di fornitura e di posa in opera che lo “sconto in fattura” presupponeva”* – la stessa non ha domandato la risoluzione dei contratti conclusi con i convenuti per siffatta ragione, posto che, oltre a non allegato specifiche circostanze al riguardo e a non aver formulato richieste dirette a fornirne la prova, nel ricorso introduttivo ha dedotto che *“(…) i due contratti non si sono risolti per inadempimento dell'appaltatore come erroneamente sostenuto dall'avversa difesa, o per impossibilità sopravvenuta,*

questione su cui la controparte non ha mai inteso trattare, ma per il recesso dei sig.ri Parte_2

[...] configurato ai sensi dell'art. 1671 c.c.”.

Appurata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., deve osservarsi che *“in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato”* (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27640 del 30 ottobre 2018).

Incaricato di accertare il rapporto dare-avere tra le parti, il c.t.u. ing. Controparte_4, nella propria relazione peritale, espletata nell'ambito del procedimento di ATP incardinato presso questo Tribunale al n. R.G. 2325/2022, ha appurato che, per ciò che concerne i lavori rientranti nell'ambito del cd *“bonus ristrutturazioni al 50%”*, a fronte di lavori eseguiti per € 88.961,67 i committenti hanno corrisposto la somma di € 45.329,66.

Orbene, posto che all'art. 4 del contratto di appalto in parola, rubricato *“determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento”*, le parti hanno pattuito che, del corrispettivo convenuto, il 50% sarebbe stato dai committenti pagato attraverso la cessione del credito d'imposta ed il restante 50% secondo le scadenze previste al raggiungimento dei SAL, può affermarsi che, dovendo, pertanto, i committenti corrispondere un somma pari al 50% dei lavori eseguiti e, dunque, ad € 44.480,83, invece che € 45.329,66 (somma dagli stessi corrisposta), i medesimi hanno diritto alla restituzione dell'importo di € 848,82 in eccedenza pagato.

Sempre con riferimento alle richieste formulate in via riconvenzionale dai resistenti, considerato che i medesimi hanno provveduto, come indicato nel verbale di consegna della centrale termica del 6.3.2023, *“a versare a mezzo bonifico bancario per detrazioni fiscali – alla ricorrente – la somma di € 10.000,00 da imputare, salvo buon fine, forfettariamente al pagamento di lavori*

relativi alla ristrutturazione edilizia rientrante nelle detrazioni al 50% (...) corrisposta come offerta reale pro bono pacis con riserva di ripetizione di quanto oggi corrisposto nel giudizio eventualmente intrapreso dalla Controparte_5 , va riconosciuta loro la ripetizione anche dell'anzidetta somma.

Viceversa, benché la giurisprudenza di legittimità riconosca al creditore la facoltà di avvalersi cumulativamente, a fronte dell'altrui inadempimento definitivo, del diritto al risarcimento del danno da inadempimento e del diritto alla penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, sempre cumulativamente, della penale per il ritardo e di quella per l'inadempimento (Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 31/10/2018), n.27994), la domanda con cui i resistenti hanno chiesto che la ricorrente fosse, altresì, condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale da ritardo, giusta art. 10 - rubricato "*penali*" dei predetti contratti di appalto, non può trovare accoglimento, atteso il mancato rispetto, da parte dei medesimi, del termine prescritto nel predetto articolo.

Invero, sebbene i committenti abbiano, con lettera del 25.10.2021, costituito in mora l'appaltatore, nel rispetto dei dieci giorni prima del termine stabilito per la conclusione dei lavori, gli stessi non hanno, tuttavia, provveduto a richiederne il pagamento entro i sette giorni successivi, come previsto dall'art. 10 co. 2 surrichiamato, ai sensi del quale "*la penale è commissionata per iscritto dai committenti a mezzo raccomandata a.r. entro i sette giorni successivi alla data di naturale scadenza del termine di ultimazione prefissato e previa costituzione in mora da comunicare all'appaltatore per iscritto, dieci giorni prima del termine contrattuale. Decorso tale termine, la committente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento*".

Passando, ora, alle richieste formulate dalla ricorrente, deve, in primo luogo, disattendersi la domanda volta ad ottenere la ripetizione delle spese dalla stessa sostenute per la fornitura degli infissi, la consegna dei quali è stata offerta ai committenti solo in data 24.2.2023 e, dunque, ben oltre la data del 30.7.2022 a partire dalla quale il contratto, per effetto dello spirare della diffida ad adempiere, è da ritenere risolto.

Con riferimento, poi, al contratto d'appalto sottoposto alla disciplina del c.d. Superbonus 110%, considerato che le parti, conformemente alla medesima, hanno pattuito che il corrispettivo stabilito per le forniture e le opere sarebbe stato dai committenti pagato mediante *“la cessione del credito d'imposta maturato e maturante utilizzando la formula “sconto in fattura” che l'appaltatore si impegna ad applicare secondo l'art. 121 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L 77/2020”*, il credito della ricorrente di € 6.666,85 accertato dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, dovrà essere dalla stessa recuperato secondo le modalità appena richiamate.

Per ciò che concerne, invece, i lavori c.d. extra contratto, che la ricorrente ha asserito aver eseguito in favore dei committenti, deve osservarsi che, a fronte delle contestazioni sollevate da questi ultimi sul punto ed in assenza di prova scritta circa l'eventuale accordata autorizzazione *“alle variazioni alle modalità convenute dell'opera”*, come previsto dall'art. 1659 c.c., la relativa domanda di condanna dei convenuti al pagamento del prezzo, formulata dalla *Parte_1*, non può trovare accoglimento.

Allo stesso modo, non meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento della somma di € 24.086,58, in quanto priva di deduzioni e allegazioni che ne giustifichino la richiesta, nonché la domanda con cui la medesima ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento di € 17.991,38 a titolo di *“mancato guadagno della Parte_1 derivante dal recesso dei committenti ex art. 1671 c.c.”*, considerata l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Stante il rigetto delle pretese attoree, non potrà neppure accogliersi la domanda con cui la società ricorrente ha domandato il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento di ATP, per un ammontare di € 6.095,20, di cui *“a) €4.575,20 versati in data 9.1.2023 al CTU ing. CP_4 (decreto di liquidazione del 25.11.22 – RG 2325/2022; b) € 520,00 versati al CTP ing. Per_1 [...] c) € 1.000,00 per spese legali connesse all'attività stragiudiziale svolta”*, che dovranno, pertanto, restare a carico della stessa.

Con riferimento, invece, alla domanda formulata dai resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la genericità della stessa e non avendo i medesimi fornito alcuna prova del concreto pregiudizio sofferto, la stessa non potrà trovare accoglimento.

Ed infatti, secondo l'orientamento che questo Giudice ritiene preferibile *“in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'“an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”* (ex plurimis, Cass. n. 9080/2013), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra argomentato, Parte_1 dovrà corrispondere, in favore di Controparte_1 e Controparte_2, la somma complessiva di € 10.848,82.

Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. n. 14289/2018), su tale somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali con decorrenza, per la somma di € 848,82, dall'anno 2021, per la restante somma, dal 2023, sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1341/2023 R.G., così provvede:

- rigetta le domande attoree;
- accoglie, per quanto ragione, la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e, per l'effetto, condanna Parte_1 per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore di Controparte_3 e Controparte_2, della complessiva somma di € 10.848,82, oltre interessi legali secondo le decorrenze indicate in motivazione;
- rigetta la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.;

- condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida in € 2.540,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

Così deciso, in Brindisi, in data 28 gennaio 2026.

Il Giudice

dott. Maurizio Rubino

La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.